



M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

cu eli

Composta da

Dott. Adelaide AMENDOLA - Presidente -

Dott. Franco DE STEFANO - Consigliere Rel. -

Dott. Luigi Alessandro SCARANO - Consigliere -

Dott. Chiara GRAZIOSI - Consigliere -

Dott. Antonietta SCRIMA - Consigliere -

Oggetto

Responsabilità professionisti - ordinanza ex art. 348-bis cpc - vizi procedurali suoi propri - omessa specifica audizione delle parti sul punto

R.G.N. 17883/2016

Cron. 20758

CC - 27/06/2017

**Motivazione
semplificata**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17883/2016 R.G. proposto da

FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA,)

- **ricorrente** -

contro

IZIANA, elettivamente domiciliata in ROMA,)

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1452/2015 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 18/06/2015, nonché dell'ordinanza della CORTE

D'APPELLO DI VENEZIA, depositata il 16/05/2016, emessa nel procedimento iscritto al n. 2920/2015 R.G.;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;

rilevato che:

Francesca L icorre, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione tanto della sentenza n. 1452 del 18/06/2015 del tribunale di Treviso quanto dell'ordinanza resa ex art. 348-bis cod. proc. civ. e dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello avverso la medesima, pronunciata dalla Corte di appello di Venezia il 06/04/2016 (e indicata come comunicata solo il 16/05/2016), con cui è stata rigettata la sua domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di Tiziana per responsabilità professionale per avere costei, quale consulente tecnico di ufficio in procedimento presso il tribunale per i minorenni di Venezia, diagnosticato una sindrome di alienazione genitoriale (PAS) e provocato un provvedimento sfavorevole alla quanto all'affidamento almeno di uno dei figli minori, Matteo Vellar;

resiste con controricorso la ;

è formulata proposta di definizione – per inammissibilità – in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197;

sono state depositate dalle parti memorie ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis;

considerato che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

ritiene il Collegio – acquisita altresì documentazione sulla data di comunicazione dell'ordinanza di appello, da identificarsi nel 16/05/2016, con conseguente riprova della tempestività del ricorso – che la proposta del relatore non debba condividersi, dovendo a

tal fine qualificarsi fondato il primo motivo, alla stregua di Cass. Sez. U. 02/02/2016, n. 1914, la quale annovera, tra i vizi dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 348-*bis* proc. civ. deducibili in via autonoma con ricorso per Cassazione, proprio la mancata audizione delle parti;

infatti, stima il Collegio che, nella specie e secondo quanto si evince dal tenore testuale dei verbali di udienza ritualmente prodotti dalla ricorrente, la concessione di un rinvio puro e semplice, in prima udienza, ad altra successiva e nella quale la questione dell'eventuale applicazione dell'art. 348-*bis* cod. proc. civ. non sia stata espressamente prospettata dal giudice di appello che si apprestava a valutarla non integri il presupposto di audizione specifica delle parti sul punto, imposto quale requisito processuale specifico dal primo comma dell'art. 348-*ter* cod. proc. civ., a mente del quale «all'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-*bis*, primo comma»;

opina il Collegio che tale audizione delle parti, interpretando con rigore le indicazioni della pronuncia a Sezioni Unite di cui sopra, debba intendersi specificamente rivolta o finalizzata od intesa all'applicazione della norma in questione e che allora essa debba qualificarsi mancata nella fattispecie;

pertanto, rientrando l'omessa audizione delle parti appunto tra le fattispecie in modo significativo esemplificate tra i vizi procedurali deducibili con ricorso per Cassazione dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite (al punto 4 della motivazione in diritto, a pag. 15, dove si legge che «... pertanto la pronuncia di tale ordinanza ... senza aver sentito le parti sicuramente costituisce error in procedendo che non potrebbe essere fatto valere altrimenti che attraverso il ricorso straordinario»), l'ineludibile ossequio al richiamato arresto nomofilattico impone allora l'accoglimento del primo motivo: precludendo la necessità di tale ossequio, ad avviso del Collegio, anche ogni ulteriore considerazione sulla necessità di



valutare se la condotta in concreto tenuta dalle parti nella fattispecie abbia soddisfatto le esigenze di difesa, alla stregua del generale principio per il quale nessuno ha diritto al rispetto delle norme processuali in quanto tali, ma solo ove alleggi e provi di avere patito dalla loro violazione un concreto ed effettivo pregiudizio al suo diritto di difesa (su cui, da ultimo, Cass. Sez. U. 08/05/2017, n. 11141, p. 6 delle ragioni in diritto; ma in precedenza, tra molte: Cass. 07/03/2017, n. 5630; Cass. 22/02/2016, n. 3432; Cass. 18/12/2015, n. 26831; Cass. 24/09/2015, n. 18394; Cass. 16/12/2014, n. 26450; Cass. 13/05/2014, n. 10327; Cass. 22/04/2013, n. 9722; Cass. 19/02/2013, n. 4020; Cass. 14/11/2012, n. 19992; Cass. 23/07/2012, n. 12804; Cass. 09/03/2012, n. 3712; Cass. 12/09/2011, n. 18635; Cass. Sez. U. 19/07/2011, n. 15763; Cass. 21/02/2008, n. 4435; Cass. 13/07/2007, n. 15678);

tanto, con il travolgimento dell'ordinanza di secondo grado e la necessità di un nuovo giudizio di appello, assorbe con ogni evidenza i restanti motivi, rivolti contro la sentenza di primo grado, l'ammissibilità dei quali poteva con ogni evidenza sussistere solo ove fosse stata ritualmente pronunciata l'ordinanza ai sensi dell'art. 348-*bis* cod. proc. civ.;

la gravata ordinanza di secondo grado va quindi cassata, con rinvio alla corte di appello di Venezia, in diversa composizione;

infine, non sussistono i presupposti – per essere stato almeno in parte accolto il ricorso – per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale di questa;

p. q. m.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa l'ordinanza della Corte di appello di Venezia; rinvia a quest'ultima,

in diversa composizione, ad essa demandando di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 27/06/2017.

Il Presidente

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 4 SET. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Luise PASSINETTI

[Handwritten signature]